

Coronavirus, pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo

“Si informa la cittadinanza che è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo che dispone la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1. Si consiglia a tutte le attività di verificare il codice Ateco corrispondente.

Le attività produttive sospese POSSONO comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o LAVORO AGILE

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione ENTRO il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le attività professionali NON sono sospese e per loro restano sempre ferme le previsioni del decreto di Conte dell' 11 marzo, ovvero:

?sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

?siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

?siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;


?assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

?siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per le attività commerciali al dettaglio, resta valido quanto già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dell' 11 marzo

Restano SEMPRE consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività che resteranno aperte, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, PREVIA comunicazione al PREFETTO.

Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni.



CONSENTITE le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali.

SEMPRE consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Resta consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

SONO CONSENTITE le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto SE dall'interruzione derivi un GRAVE PREGIUDIZIO all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

SONO CONSENTITE le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della

